

**EDITORIALE**

**pag. 02**

**Bonus per le operazioni di  
concentrazione**

**pag. 03**



**Assegni a vuoto:  
sentenza della Cassazione**

**pag. 14**



**Azioni a tutela del credito erariale**

**pag. 17**



**Camere di Commercio  
Gestione patrimoniale e finanziaria**

**pag. 19**

**Esenzioni IVA**

**pag. 23**



**FINANZA UNITA**

Anno XVIII - Numero 1 - Gennaio - Febbraio 2006  
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

**Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:**  
FIM SERVICE SNC  
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)  
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it  
info@fimservice.it

**Direttore Responsabile:**  
Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)  
**Direttore Tributario:** Rosario Morgante  
**Redattori:** Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

**Stampa:** Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

**Abbonamenti:**  
Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione  
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione  
La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.  
Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.  
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990  
Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524  
Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96  
Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.  
Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati  
Numero Verde: 800-015.055  
Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

**P**rima di delineare, per sommi capi, i punti nodali dell'acceso dibattito sul Tfr, è necessaria una premessa sulle caratteristiche di questo istituto.

Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) è un parente stretto della vecchia liquidazione.

E' una somma accumulata dal datore di lavoro trattenendo una parte della retribuzione. Spetta al dipendente quando cessa il rapporto di lavoro.

Il regime attuale prevede che il Tfr sia corrisposto senza distinguere tra le cause che hanno determinato la cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, etc.).

Recentemente la disciplina del Tfr ha subito modifiche significative.

Tali variazioni sono dovute alla riforma strutturale approvata con il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005.

Le finalità del provvedimento sono evidenti: potenziare il sistema della previdenza complementare per ridurre gli oneri pensionistici a carico dello Stato.

In base al decreto, a partire dal primo gennaio del 2008, i lavoratori già assunti avranno sei mesi di tempo per compiere una scelta non facile: conservare il Tfr o accedere alle forme di previdenza complementare.

Se decideranno di mantenere il Tfr, dovranno comunicare espressamente questa opzione al datore di lavoro.

In assenza di tale comunicazione le quote del Tfr confluiranno automaticamente nei fondi di previdenza integrativa.

Per i dipendenti assunti dopo il primo gennaio del



2008 il termine di sei mesi decorrerà dalla data di assunzione.

Sarà applicato, insomma, il meccanismo del silenzio-assenzio: i lavoratori, per conservare il Tfr, dovranno fare una dichiarazione espressa.

La scadenza del 2008 non riguarda tutti. Per le piccole e medie imprese il termine è fissato al primo gennaio del 2009.

Inizialmente era previsto che la riforma partisse il primo gennaio del 2006.

Lo slittamento di due anni (tre, come si è visto, se si tratta di PMI) è stato disposto per facilitare l'adeguamento alle nuove disposizioni: un rinvio che non è piaciuto a chi riteneva questa riforma necessaria e improrogabile.

Per altro verso gli oppositori della riforma (che vedono in essa il preludio allo smantellamento della previdenza pubblica) tirano un sospiro di sollievo.

In due anni molte cose possono accadere e non è detto che il progetto vada effettivamente in porto.

Insomma: tanto rumore per nulla.

Il Governo, è stato detto, ha scelto di non decidere, evitando di assumersi le sue responsabilità.

# Bonus per le operazioni di concentrazione

**Q**uale ambito di applicazione è previsto per le agevolazioni in favore delle imprese che prendono parte a operazioni di concentrazione?

Direzione Centrale

Normativa e Contenzioso

Quali sono i requisiti richiesti per usufruire dei premi di concentrazione?

A queste domande risponde una circolare dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa il 13 dicembre 2005.

Il beneficio, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) è rappresentato da credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze sull'operazione di concentrazione effettivamente realizzata.

Possono accedere al credito d'imposta le imprese di piccole e medie dimensioni e le microimprese.

La circolare presentata dall'Agenzia delle Entrate, oltre all'analisi dettagliata dei presupposti del premio di concentrazione (riepilogati sinteticamente nell'ultimo paragrafo del punto 5), offre un quadro d'insieme dell'intera disciplina riguardante l'agevolazione.

In chiusura si parla anche delle norme concernenti l'utilizzo e la revoca del credito d'imposta e della norma antielusiva di cui al DPR n. 600/1973.

L'applicabilità della norma antielusiva al premio di concentrazione è stata sancita espressamente dal Legislatore, per evitare che il bonus sia riconosciuto in assenza di una valida ragione economica.

## **Circolare N. 53/E**

Roma, 13 dicembre 2005

Oggetto: Articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione.



## 1. PREMessa

L'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato "Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione", prevede un'agevolazione a favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione.

L'agevolazione consiste in un contributo concesso nella forma di credito d'imposta, cd. premio di concentrazione, pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all'operazione di concentrazione effettivamente realizzata.

Il premio di concentrazione è annoverabile tra gli aiuti di Stato alle imprese e l'articolo 9, comma 1, del d.l. n. 35/2005, per affermarne la compatibilità con i principi comunitari riguardanti la tutela della concorrenza di cui agli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità Europea (Trattato CE), lo attribuisce "nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001".

Il richiamato regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal regolamento CE n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, indica le condizioni in presenza delle quali un regime di aiuto alle piccole e medie imprese può essere ritenuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE e, quindi, esentato dall'onere della notificazione preventiva, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE (cfr. articolo 3, comma 2 del regolamento CE n. 70/2001).

La fruizione del premio di concentrazione è subordinata, pertanto, al rispetto della disciplina normativa recata dall'articolo 9 del d.l. n. 35/2005 e, per effetto del rinvio sopra descritto, dal regolamento CE n. 70/2001.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE SETTORIALE

L'articolo 9 del d.l. n. 35/2005 non limita il premio di concentrazione a determinati settori di attività economica nei quali devono operare le microimprese, le piccole e medie imprese destinatarie.

L'ambito di applicazione settoriale del beneficio in esame si desume, peraltro, indirettamente dal regolamento CE n. 70/2001 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, "si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi

alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori".

Al riguardo, è utile richiamare il "considerando" n. 7

del regolamento in esame, che fa salve "le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca".

L'affermazione di principio contenuta nel "considerando" n. 7 con riferimento alla formulazione originaria del regolamento CE n. 70/2001 può essere ulteriormente precisata tenendo presenti le specifiche fattispecie di esclusione indicate dal successivo paragrafo 2 così come modificato dal regolamento CE n. 364/2004. In particolare, il regolamento CE n. 70/2001 "non si applica:

- a) ai fini degli articoli 4 e 5, alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
- b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) agli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio".

In relazione alla lett. a) si chiarisce che l'esclusione delle imprese attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE (prodotti agricoli o della pesca) riguarda gli aiuti per investimenti (art. 4) e consulenze (art. 5), e non anche gli aiuti per ricerca e sviluppo (articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater) introdotti dal regolamento CE n.

364/2004. Considerato che - come sarà specificato in seguito - il premio di concentrazione è commisurato a spese per "studi e consulenze" e rientra nell'art. 5 del presente regolamento, ai sensi della richiamata lett. a) non potrà essere fruito dalle imprese attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli o della pesca alle quali si applicano, con alcune eccezioni, i regolamenti CE, n. 1/2004 e n. 1595/2004.

Per quanto riguarda la lett. d) si specifica che il regolamento CE n. 1407/2002 riguarda gli aiuti all'industria carboniera. Pertanto, fatto salvo il rispetto delle particolari disposizioni comunitarie

relative agli aiuti di Stato in settori specifici, da valutare caso per caso, si ritiene che il premio di concentrazione non possa essere concesso qualora ai processi di concentrazione prendano parte imprese o aggregazioni di imprese che operano nel settore dell'industria carboniera ovvero attive nei settori economici dell'agricoltura e della pesca.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

#### 3.1. Soggetti ammessi

In base all'articolo 9, comma 1, il premio di concentrazione è attribuito "alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 che prendono parte a processi di concentrazione". L'articolo 1 della citata raccomandazione n. 2003/361/CE considera impresa "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti una attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino una attività economica".

Sono ammessi, pertanto, all'agevolazione i soggetti che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, siano titolari di reddito d'impresa nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Pertanto, possono fruire della agevolazione i seguenti soggetti:

- persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;
- società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- consorzi tra imprese;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riguardo all'attività commerciale esercitata;
- società, enti e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso.

Per i soggetti non residenti, titolari di reddito d'impresa nel territorio dello Stato "tramite" una stabile organizzazione, l'ambito di applicazione soggettivo è ulteriormente delimitato dall'articolo 9, comma 1, lett. c) secondo cui "tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono (...) essere residenti in

stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo".

Al riguardo si fa presente che, in base agli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 310 del Trattato CE, lo Spazio economico europeo comprende oltre agli Stati membri dell'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.

Non possono considerarsi partecipanti al processo di concentrazione, pertanto, i soggetti non residenti senza stabile organizzazione (in quanto non titolari di reddito di impresa) e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti all'interno del SEE.

I soggetti sopra indicati sono ammessi al premio di concentrazione se hanno iniziato l'attività almeno nel corso del periodo di imposta precedente a quello in cui è ultimato il processo di concentrazione. Infatti, l'articolo 1, comma 1, lett. c) prevede che "tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione (...)".

Rinviando al successivo par. 5.4 i chiarimenti riguardanti la nozione di "attività omogenee", si evidenzia che l'inizio dell'attività è desunto: per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e per le società di cui all'articolo 5 del TUIR non obbligate, secondo la disciplina civilistica, alla predisposizione dell'atto costitutivo, dal modello di dichiarazione inizio attività ai fini IVA; per i soggetti tenuti alla redazione di un atto costitutivo, quali le società commerciali, deve farsi riferimento alla data di stipulazione dello stesso.

Si ritiene, inoltre, che lo stato di liquidazione sia incompatibile con la condizione, posta dal citato articolo 1, comma 1, lett. c), dell'esercizio di attività almeno dal periodo di imposta precedente a quello in cui è ultimato il processo di concentrazione; ciò a prescindere dalla circostanza che successivamente alla messa in liquidazione possano essere perfezionate o meno talune delle concentrazioni indicate dal comma 1-bis dell'articolo 9 del d.l. n. 35/2005.

L'articolo 9 del d.l. n. 35/2005 non subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che i titolari di reddito d'impresa siano soggetti a particolari regimi contabili o di determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, sono ammessi al beneficio anche i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del TUIR; sono altresì ammessi i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Il premio di concentrazione è attribuito alle imprese come sopra individuate che "prendono parte a processi di concentrazione".